

Regolamento dei passivi del bilancio di natura attuariale

Istituto di Previdenza Professionale dei Dipendenti del Comune di
Locarno

Validità dal 01.12.2017

Indice

- Art. 1 Scopo
- Art. 2 Definizioni e principi
- Art. 3 Tipi di riserve tecniche
- Art. 4 Capitali di previdenza degli assicurati attivi e beneficiari di rendite
- Art. 5 abrogato
- Art. 6 Accantonamento per fluttuazione dei rischi decesso e invalidità presso gli assicurati attivi
- Art. 7 Accantonamento per fluttuazione del rischio decesso presso i beneficiari di rendite
- Art. 8 Accantonamento per aliquote di conversione favorevoli
- Art. 9 Accantonamento per prestazioni di vecchiaia garantite
- Art. 10 Accantonamento per eventi speciali
- Art. 11 Grado di copertura secondo l'articolo 44 OPP2
- Art. 12 Entrata in vigore

Art. 1 Scopo

- 1 - Scopo del presente regolamento è quello di definire la politica dell'Istituto di Previdenza Professionale dei Dipendenti del Comune di Locarno (in seguito "l'istituto") in materia di determinazione dei passivi del bilancio di natura attuariale.

Esso mira altresì a soddisfare le esigenze della normativa Swiss GAAP RPC 26 in materia di trasparenza per l'allestimento dei conti annuali, adottando disposizioni che rispettano il principio della continuità.

- 2 - Il presente regolamento viene redatto in applicazione degli articoli 65b LPP e 48e OPP 2 che prescrivono alle istituzioni di previdenza di fissare tramite regolamento le disposizioni minime riguardanti la costituzione e l'utilizzo di riserve tecniche.
- 3 - I principi riguardanti le altre voci non di natura tecnica riportate sui conti dell'istituto, segnatamente in materia di politica di riserva di perequazione, non rientrano nel presente regolamento. Esso si limita ai principi riguardanti le riserve tecniche.

Art. 2 Definizioni e principi²

- 1 - I passivi del bilancio di natura attuariale dell'istituto presentano la seguente composizione:

- a) capitale di previdenza degli assicurati attivi
- b) capitale di previdenza dei beneficiari di rendite
- c) accantonamenti tecnici

- 2 - Il concetto di *capitali di previdenza degli assicurati attivi e dei beneficiari di rendite* comprende gli importi definiti secondo la legge (LPP e relative OF) e i regolamenti dell'IPCL e secondo i principi nonché le basi tecniche generalmente riconosciuti.

- 3 - Con *riserve tecniche* s'intende l'importo accantonato in vista di onorare un impegno sicuro o molto probabile con un impatto negativo sulla situazione finanziaria dell'istituto o derivante da eventi precedenti il giorno determinante per il bilancio. L'accantonamento viene costituito indipendentemente dalla situazione finanziaria dell'istituto e non viene sciolto nell'intento di migliorarla. Gli accantonamenti vengono considerati, ai fini del calcolo del grado di copertura, ai sensi dell'articolo 44 OPP 2 nella stessa misura come i capitali di previdenza degli assicurati attivi e dei beneficiari di rendite.

- 4 - Nell'identificazione degli impegni e dei rischi attuariali si applicano per analogia i principi contabili generali e di RPC 26. In particolare:

- a) la loro stima è basata su criteri conosciuti e non arbitrari al giorno determinante per il bilancio
- b) la costituzione e lo scioglimento delle riserve tecniche vengono effettuati tramite il conto d'esercizio
- c) ogni modifica a livello di principi applicati viene menzionata nell'allegato al bilancio d'esercizio.

Art. 3 Tipi di riserve tecniche²

- 1 - Per poter far fronte ai propri impegni, l'istituto reputa necessario costituire le seguenti riserve tecniche:
 - a) capitali di previdenza degli assicurati attivi
 - b) capitali di previdenza dei beneficiari di rendite
 - c) accantonamento per fluttuazione dei rischi decesso e invalidità presso gli assicurati attivi
 - d) accantonamento per fluttuazione del rischio decesso presso i beneficiari di rendite
 - e) accantonamento per aliquote di conversione favorevoli
 - f) accantonamento per prestazioni di vecchiaia garantite
 - g) accantonamento per eventi speciali.
- 2 - Le riserve tecniche devono essere costituite in modo tale da raggiungere gli importi determinati secondo le seguenti modalità, definite d'intesa con il perito in materia di previdenza professionale.

Art. 4 Capitali di previdenza degli assicurati attivi e dei beneficiari di rendite^{1,2,3}

- 1 - Le basi tecniche dell'istituto sono costituite dalle basi VZ 2020 generazionali al tasso d'interesse tecnico del 1.75%. L'età finale per la capitalizzazione è di 65 anni per gli uomini e di 64 anni per le donne. Il Consiglio d'amministrazione può modificare le basi tecniche su raccomandazione del perito in materia di previdenza professionale.
- 2 - Ogni anno i capitali di previdenza degli assicurati attivi e dei beneficiari di rendite vengono determinati secondo i seguenti principi:
 - a) il capitale di previdenza degli assicurati attivi corrisponde alla prestazione di libero passaggio stabilita secondo il regolamento dell'istituto. Essa corrisponde all'importo maggiore fra i seguenti tre:
 1. avere di vecchiaia accumulato al giorno determinante per il bilancio,
 2. prestazione di libero passaggio minima secondo l'articolo 17 LFLP,
 3. avere di vecchiaia LPP.
 - b) il capitale di previdenza dei beneficiari di rendite corrisponde alla riserva matematica necessaria per coprire le rendite corrisposte e le rendite in aspettativa assicurate secondo il regolamento.

Art. 5 abrogato

Art. 6 Accantonamento per fluttuazione dei rischi decesso e invalidità presso gli assicurati attivi

- 1 - L'istituto ha concluso un contratto di riassicurazione stop loss con una compagnia d'assicurazione. L'accantonamento per fluttuazione dei rischi decesso e invalidità mira a sostenere, a breve termine, i suddetti rischi presso l'istituto.
- 2 - L'accantonamento corrisponde al 200% dell'importo costituito dalla franchigia secondo il contratto di riassicurazione, meno il premio di rischio contenuto nel contributo regolamentare, aggiunto il premio di riassicurazione stop loss. Si aggiungono a questo importo le somme sotto rischio individuali non coperte dal contratto di riassicurazione.
- 3 - Questo accantonamento viene adeguato annualmente in base all'evoluzione dell'effettivo.

Art. 7 Accantonamento per fluttuazione del rischio decesso presso i beneficiari di rendite²

- 1 - In portafogli di assicurati relativamente piccoli si possono notare delle notevoli differenze da un anno all'altro causate da possibili oscillazioni del rischio di decesso. Con l'accantonamento per fluttuazione del rischio decesso presso i beneficiari di rendite viene creata la necessaria sicurezza per far fronte a tali rischi.

- 2 - L'accantonamento viene calcolato con la seguente formula:

$$\frac{0.5}{\sqrt{n}} \cdot (\text{riserva matematica})$$

nella quale n indica il numero dei beneficiari di rendita. Per il numero dei beneficiari di rendita e per la riserva matematica non vengono considerate le rendite per figli e le rendite supplemento fisso.

-

- 3 - Questo accantonamento viene adeguato annualmente in base all'evoluzione dell'effettivo.

Art. 8 Accantonamento per aliquote di conversione favorevoli²

- 1 - Le aliquote di conversione regolamentari utilizzate dall'istituto sono superiori alle aliquote di conversione attuariali provenienti dalle basi tecniche dell'istituto. Pertanto, l'istituto registra una perdita attuariale ogni qualvolta un assicurato attivo diventa beneficiario di una rendita di vecchiaia, sia essa anticipata o meno.
- 2 - L'accantonamento per aliquote di conversione favorevoli serve a sostenere questi costi. L'importo mirato di questo accantonamento corrisponde ai costi che l'istituto dovrebbe sostenere se tutti gli assicurati attivi a partire dai 55 anni richiedessero di beneficiare di una rendita di vecchiaia all'età termine. Con riserva del capoverso 3.
- 3 - Per fissare l'importo mirato, è ammesso che il 25% degli assicurati attivi con una rendita proiettata superiore a un'eventuale prestazione garantita richiedano di percepire le prestazioni di vecchiaia sotto forma di capitale, per cui l'istituto non subisce perdite su questa quota.
- 4 - Questo accantonamento viene adeguato annualmente in base all'evoluzione dell'effettivo.

Art. 9 Accantonamento per prestazioni di vecchiaia garantite²

- 1 - A seguito della modifica del piano assicurativo al 31 dicembre 2006 / 1° gennaio 2007, le prestazioni di vecchiaia degli assicurati attivi presenti al momento del cambiamento sono state garantite. La garanzia prevede che l'importo della rendita di vecchiaia calcolata secondo il nuovo piano assicurativo non possa essere inferiore a quella valida al 31 dicembre 2006 in base alle disposizioni del vecchio piano assicurativo. Pertanto, l'istituto registra, per alcuni assicurati, una perdita tecnica al momento del pensionamento, sia esso anticipato o meno.
- 2 - L'accantonamento per prestazioni di vecchiaia garantite serve a sostenere questi costi. L'importo mirato di questo accantonamento corrisponde al costo rappresentato da questa garanzia per tutti gli assicurati attivi a partire dai 50 anni.
- 3 - Questo accantonamento viene adeguato annualmente in base all'evoluzione dell'effettivo.

Art. 10 Accantonamento per eventi speciali

- 1 - L'accantonamento per eventi speciali serve a considerare ogni decisione del consiglio d'amministrazione od ogni evento che indurrà l'istituto, a breve termine, ad aumentare i capitali di previdenza degli assicurati attivi e/o dei beneficiari di rendite o ad aumentare l'importo mirato delle riserve tecniche oppure ancora a effettuare versamenti straordinari. La fattispecie può essere data nei seguenti casi:
 - a) decisione concreta di migliorare le prestazioni degli assicurati attivi e dei beneficiari di rendite con effetto differito
 - b) fusione o liquidazione parziale
 - c) conoscenza di un evento assicurato probabile che potrebbe determinare una perdita attuariale per l'istituto
 - d) cambiamento regolamentare che indurrebbe l'istituto a offrire una qualsiasi garanzia

Art. 11 Grado di copertura ai sensi dell'articolo 44 OPP2

- 1 - Il grado di copertura ai sensi dell'articolo 44 OPP 2 corrisponde al rapporto fra il patrimonio, i cui attivi sono valutati al valore di mercato, e l'importo del capitale di previdenza degli assicurati attivi e dei beneficiari di rendite nonché delle riserve tecniche definite nel presente regolamento.

Art. 12 Entrata in vigore

- 1 - Il presente regolamento entra in vigore con effetto retroattivo al 1° dicembre 2017. Esso annulla e sostituisce il regolamento del 1° dicembre 2016 (versione 16 luglio 2021).
- 2 - L'autorità di vigilanza, l'ufficio di controllo e l'esperto diplomato in assicurazioni di pensione vengono messi a conoscenza del regolamento.

¹Modifica dell'art. 4 cpv. 1 approvata dal Consiglio di amministrazione dell'IPCL il 14 febbraio 2020. La modifica entra in vigore il 1° dicembre 2019.

²Modifiche degli art.li 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12 approvate dal Consiglio di amministrazione dell'IPCL il 16 luglio 2021. Le modifiche entrano in vigore il 1° dicembre 2020.

³Modifica dell'art. 4 cpv. 1 approvata dal Consiglio di amministrazione dell'IPCL il 6 maggio 2022. La modifica entra in vigore il 31 dicembre 2021.

Istituto di Previdenza Professionale dei Dipendenti del Comune di Locarno

Il Presidente
Rodolfo Huber

Il Segretario del CdA
Francesco De Caro